

DELIBERA 9 giugno 2016.

**Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Bilancio di previsione 2016-2018.** (Delibera n. 24/SEZAUT/2016/INPR).

#### LA CORTE DEI CONTI

Nell'adunanza del 9 giugno 2016;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 che ha introdotto il principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243 recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sugli enti locali (TUEL) e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera *e*), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, commi 7 e 8;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) ed in particolare l'art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», corretto ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);

Visto il decreto ministeriale in data 28 ottobre 2015, come rettificato dal decreto ministeriale in data 9 novembre 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte dei comuni, per l'anno 2016, è stato differito al 31 marzo 2016;

Visto il decreto ministeriale in data 1° marzo 2016 che ha ulteriormente differito il predetto termine dal 31 marzo al 30 aprile 2016 per i comuni e al 31 luglio 2016 per le Città metropolitane e le Province;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000, e s.m.i.;

Viste le proprie deliberazioni n. 4/2015/INPR, n. 31/2015/INPR e n. 32/2015/INPR con cui sono state, rispettivamente, dettate le Linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle regioni e degli enti locali, integrate le Linee guida enti locali per il rendiconto 2014, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss. della legge n. 266/2005 (approvate con deliberazione n. 13/2015/INPR), in ordine all'utilizzo della cassa vincolata per temporanee esigenze correnti, ai sensi dell'art. 195 del TUEL e dettate le Linee di indirizzo su aspetti significativi dei bilanci preventivi 2015 – 2017 nel contesto della contabilità armonizzata;

Vista la nota n. 2086 del 1° giugno 2016, con la quale il Presidente della Corte ha convocato la Sezione delle autonomie;


Viste la nota n. 1645 del 1° giugno 2016, con la quale il Presidente della Corte dei conti ha invitato all'odierna adunanza il Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Uditi nell'odierna seduta, i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Uditi i relatori Consiglieri Rinieri Ferone, Paola Cosa e Elena Brandolini;

#### *Premesso*

Anche per l'esercizio 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, fissato al 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento dall'art. 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL) – in ragione delle difficoltà incontrate dagli enti per definire una programmazione a carattere autorizzatorio, in termini di competenza e di cassa per il primo dei tre esercizi considerati, adottando i nuovi schemi di bilancio armonizzato e gli allegati obbligatori, oltre che in con-



siderazione della consueta incertezza delle risorse finanziarie a disposizione per il conseguimento degli equilibri di bilancio - è stato ulteriormente differito per i Comuni, con decreto ministeriale 1° marzo 2016, al 30 aprile 2016.

La durata limitata dell'esercizio provvisorio non ha reso, tuttavia, necessaria l'adozione, analogamente a quanto accaduto per gli esercizi 2013 e 2014 (*cf.* deliberazioni n. 23/2013 e n. 18/2014), di delibere sostitutive delle Linee guida per la relazione degli organi di revisione sui bilanci di previsione 2016-2018, ai sensi dei commi 166 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 266/2005.

Con deliberazione n. 9/SEZAUT/2016/INPR, infatti, sono state adottate linee di indirizzo per la formazione del bilancio 2016-2018 e per l'attuazione della contabilità armonizzata negli enti territoriali, alle quali devono considerarsi funzionalmente collegate le presenti linee guida.

Considerata la centralità dell'esercizio 2016 nel processo di entrata a regime della riforma contabile, le suddette linee guida pongono l'accento, oltre che sui consueti profili gestionali da monitorare, al fine di verificare il rispetto del saldo di finanza pubblica, dei vincoli previsti in materia di indebitamento, nonché il conseguimento degli equilibri di bilancio in fase previsionale, anche sugli adempimenti ai quali gli enti sono chiamati a dare ottemperanza e che costituiscono un importante banco di prova per la piena attuazione del nuovo sistema contabile armonizzato. Si intende fare riferimento, in particolare: all'adozione del bilancio di cassa con funzione autorizzatoria per il primo esercizio del triennio considerato, alla predisposizione degli allegati obbligatori, all'adozione del piano dei conti integrato ed all'affiancamento della contabilità economico-patrimoniale a quella finanziaria, al fine di garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, nonché alla predisposizione degli adempimenti propeutici al bilancio consolidato.

### *Considerato*

Sulla scia della precedente deliberazione n. 32/SEZAUT/2015/INPR in materia di bilanci di previsione 2015 e nell'ottica della semplificazione, già seguita dalle linee guida per la relazione al rendiconto 2015, anche quelle che si approvano in questa sede per la relazione al bilancio di previsione 2016-2018 sono accompagnate da un unico questionario, rivolto esclusivamente ai comuni, giacché le città metropolitane e le province saranno oggetto di specifiche linee guida, da emanarsi da parte di questa Sezione all'esito dell'effettiva adozione dei bilanci preventivi (rinviati al 31 luglio 2016).

Nell'ottica della semplificazione le analisi contenute nell'allegato questionario attengono principalmente al monitoraggio dello stato di attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. in materia di programmazione finanziario-contabile, rispondendo, al contempo, alla finalità precipua di verifica della sana e regolare gestione degli enti, in particolare per gli aspetti relativi all'art. 148-*bis*, comma 3, del TUEL.

Delibera:

di approvare l'unito documento, che è parte integrante della presente deliberazione, riguardante le linee guida, il relativo questionario allegato, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione 2016-2018.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Così deliberato in Roma, nell'adunanza del 9 giugno 2016.

*Il Presidente:* FALCUCCI

*I relatori:* FERONE - COSA - BRANDOLINI

Depositata in segreteria il 22 giugno 2016

*Il funzionario amministrativo:* MARZELLA

ALLEGATO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE DELLE AUTONOMIE

LINEE GUIDA E RELATIVO QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMII 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266. BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018.

1. Le presenti linee guida per la relazione degli organi di revisione sui bilanci di previsione 2016-2018 degli enti locali, ai sensi dei commi 166 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 266/2005, sono funzionalmente collegate alla delibera di indirizzo n. 9/SEZAUT/2016/INPR del 23 marzo 2016, rivolta agli enti territoriali per una corretta ed integrale applicazione delle disposizioni in materia dettate dal nuovo sistema di contabilità armonizzata. A differenza di quanto determinato con le delibere n. 23/2013 e n. 18/2014, per gli esercizi 2013 e 2014, la delibera n. 9/2016 non ha finalità sostitutiva delle linee guida, giacché



la durata dell'esercizio provvisorio ha riguardato un arco temporale limitato e conseguentemente non è venuta meno l'utilità loro attribuita dalle norme vigenti.

L'esercizio 2016 rappresenta un momento centrale per l'entrata a regime della riforma contabile per tutti gli enti che non hanno partecipato alla sperimentazione, ai sensi dell'art. 78 del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i, e che hanno rinviato alcuni degli adempimenti richiesti dall'armonizzazione (fra cui, in particolare, l'adozione degli schemi di bilancio armonizzati, il bilancio di cassa, l'applicazione della codifica della transazione elementare, l'adozione del piano dei conti integrato, l'affiancamento della contabilità economico-patrimoniale a quella finanziaria per garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, la predisposizione del bilancio consolidato).

Pertanto, con le presenti linee guida si intende porre l'accento, oltre che sui profili gestionali, anche su tali aspetti che rappresentano per l'esercizio considerato un importante banco di prova per l'entrata a regime definitiva della riforma contabile, nella prospettiva della sana gestione finanziaria degli enti locali.

Questi indirizzi non riguardano le Città metropolitane e le Province, interessate per l'esercizio 2016, analogamente al 2015, da speciali deroghe normative alla disciplina ordinaria che regola termini, contenuti e modalità della programmazione finanziaria e della gestione contabile degli enti locali, a ragione della necessità di governare lo sviluppo delle fasi di completamento della riforma ordinamentale degli enti di area vasta di cui alla legge 56/2014. Detti enti informeranno, comunque, la loro gestione alle linee di indirizzo per l'approvazione del bilancio di previsione e per l'attuazione della contabilità armonizzata negli enti territoriali, dettate con la citata delibera n. 9/SEZAUT/2016.

La Sezione delle autonomie si riserva, peraltro, di procedere all'emanazione di specifiche linee guida, anche per i predetti enti, all'esito dell'effettiva presentazione dei bilanci preventivi, per ora dilazionata al 31 luglio p.v. Si riserva, altresì, in caso di ulteriore slittamento del predetto termine, l'elaborazione di un referto sulla finanza delle province e delle città metropolitane, nell'imminenza della legge di stabilità (o meglio della nuova legge di bilancio) per il 2017.

2. Nel corso dell'esercizio provvisorio, autorizzato per i comuni fino al 30 aprile (in coincidenza con il termine fissato per l'approvazione del rendiconto 2015), gli enti hanno gestito per dodicesimi, sulla base del necessario aggiornamento delle previsioni del bilancio triennale, fatte salve le eccezioni previste dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, di cui all'allegato 4/2 punto 8.11, al fine di garantire attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento avrebbe potuto comportare danno per l'ente.

Nel corso della gestione provvisoria, inoltre, gli enti hanno posto in essere, applicando il principio della competenza finanziaria potenziata, il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, quale operazione di natura gestionale da realizzarsi, anche in costanza di esercizio provvisorio, in vista della predisposizione del rendiconto della gestione 2015.

3. Nell'esercizio 2016 il contributo degli enti locali al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica registra un sostanziale superamento della previgente disciplina del Patto, e l'introduzione di una regola provvisoria, alternativa a quella codificata dall'art. 9 della legge n. 243/2012. La legge di stabilità 2016 ha introdotto - nelle more della piena applicazione delle disposizioni previste dalla legge rinforzata 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione dell'art. 81 della Costituzione - il c.d. «pareggio di bilancio semplificato» (legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 707 e ss) consistente in un saldo non negativo in termini di competenza fra entrate finali e spese finali, declinato come

differenza fra la somma dei primi 5 titoli delle entrate del bilancio armonizzato e la somma dei primi tre titoli delle spese. Al raggiungimento del predetto saldo partecipa, limitatamente all'esercizio 2016, il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

Al di là dell'apparente allineamento del Patto allo schema del pareggio di bilancio, come osservato di recente dalla Corte in sede di audizione in materia di nuova legge di bilancio (A.C. 3828), le finalità perseguite restano diversificate. Infatti, i vincoli di finanza pubblica, già imposti dal Patto, perseguivano obiettivi di contenimento della spesa e di redistribuzione degli spazi finanziari che lasciavano agli enti un ambito di manovra sufficientemente ampio, con riferimento tanto alle tempistiche per il conseguimento dell'equilibrio strutturale quanto alla composizione dei saldi. Diversamente, la salvaguardia degli equilibri di bilancio e la riduzione progressiva, nel lungo periodo, del rapporto fra prodotto interno lordo e debito pubblico, rappresentano obiettivi più stringenti, in quanto funzionali a garantire direttamente il rispetto dei vincoli imposti dall'Unione europea con l'unico limite rappresentato dall'autonomia finanziaria degli enti.

Ai fini della verifica del suddetto saldo di competenza, il comma 712 prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione un prospetto, approvato dal Consiglio con delibera di variazione, contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto, nel cui computo non incidono gli stanziamenti relativi al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), nonché al fondo spese e rischi futuri, destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

In un'ottica funzionale al mantenimento degli equilibri programmati si pone, fra le altre misure, la disciplina dell'art. 183, comma 8, del TUEL, in base alla quale i funzionari responsabili dei singoli settori dell'amministrazione devono, prima di adottare provvedimenti che comportino impegni di spesa, verificarne la coerenza con l'obbligatorio prospetto allegato al bilancio 2016-2018, accertando preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e, più in generale, con le regole di finanza pubblica.

4. In diretta correlazione con il puntuale rispetto del programma dei pagamenti deve considerarsi, altresì, la novità introdotta dalla riforma dell'ordinamento contabile secondo la quale, a partire dal 2016, la previsione di cassa viene a costituire un elemento chiave del bilancio che, alla luce del principio di competenza finanziaria potenziata, ed in vista della necessità di realizzare flussi finanziari in entrata in grado di alimentare i flussi in uscita, avvicina la competenza alla cassa, attraverso la valorizzazione del momento dell'esigibilità delle obbligazioni giuridiche.

Le previsioni di cassa in entrata (a fronte dell'impegno di tutti i responsabili dei servizi a ripulire ruoli e liste di carico dalle partite insussistenti, attraverso l'intensificazione dei controlli sulle quote inesigibili e sulle attività affidate agli agenti della riscossione) devono tendere sempre di più ad allinearsi con le previsioni di competenza, sulla base dei postulati di veridicità ed attendibilità. D'altra parte, gli stanziamenti di spesa devono riflettere le provviste finanziarie necessarie a garantire lo svolgimento delle attività e gli interventi programmati, tant'è che proprio le previsioni di cassa vengono a costituire il vero limite entro il quale possono essere disposte spese in grado di essere tempestivamente onorate, nel rispetto dei tempi di pagamento ex art. 183, comma 8, TUEL, nonché ai sensi della disciplina introdotta dal decreto-legge n. 66/2014.

Quanto affermato nella delibera n. 4/SEZAUT/2015/INPR, a proposito della necessità, per una buona partenza della nuova contabilità, di una puntuale ricostruzione del fondo di cassa al 31 dicembre, suddiviso



tra fondi vincolati e fondi liberi, appare di stretta attualità. Rientra, infatti, fra gli adempimenti principali ai fini di un'adeguata programmazione, la corretta determinazione delle componenti del fondo di cassa, come osservato anche nelle linee guida recentemente adottate per il rendiconto 2015 con delibera n. 22/SEZAUT/2016/TNPR.

5. Fra i numerosi allegati obbligatori al bilancio di previsione riveste un ruolo di particolare importanza la nota integrativa, che contiene, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i., una serie di informazioni utili al fine di comprendere i criteri seguiti dall'Ente per la predisposizione delle previsioni di entrata e di spesa di ciascun esercizio, nonché la correlazione fra entrate e spese ricorrenti e non ricorrenti.

Particolare attenzione deve essere riservata alle informazioni riguardanti gli accantonamenti per spese potenziali e per il FCDE, che costituisce oggetto di uno specifico prospetto dimostrativo dei criteri utilizzati per la sua composizione. Pari attenzione deve essere riposta nella predisposizione dell'elenco analitico delle quote vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo fra le diverse tipologie di vincoli (legge, trasferimenti, mutui e altro). Nella nota integrativa, alla cui compilazione gli enti sono tenuti con puntualità, devono essere contenute tutte le notizie richieste dalle citate disposizioni, in quanto esse rappresentano il contenuto, per così dire minimo, necessario alla comprensione del bilancio di previsione nel suo complesso ed, in particolare, degli anzidetti allegati obbligatori, la cui lettura, attraverso la nota, diviene più approfondita ed informata.

La nota integrativa deve riportare, fra l'altro, l'esplicitazione delle cause che hanno comportato per l'Ente l'impossibilità di porre in essere la programmazione necessaria alla definizione del crono-programma di quelle spese di investimento, che possono essere accantonate nel fondo pluriennale vincolato, nelle more dell'individuazione dei relativi esercizi di imputazione.

Per quanto riguarda gli strumenti di programmazione da approvare per il triennio 2016-2018, occorre sottolineare la rilevanza del Documento unico di programmazione (DUP), sia nella sua forma ordinaria, prevista per gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal principio contabile applicato della programmazione di bilancio (allegato 4/1, punti 8.1 - 8.3), sia nella forma semplificata per gli enti con popolazione fino a 5.000 abitanti (di cui al successivo punto 8.4 dello stesso principio contabile). Tale documento, infatti, rappresenta, ai sensi dell'art. 170 TUEL, uno strumento di guida strategica ed allo stesso tempo operativa della gestione degli enti, nonché il necessario presupposto di tutti gli altri documenti di programmazione, ed è indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione. In tale ottica il DUP compendia in sé le diverse linee programmatiche relative alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali degli enti, al fine di garantirne la complessiva coerenza, anche in vista del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, definiti in ambito comunitario e nazionale.

Analoga attenzione deve essere riservata al Piano degli indicatori di bilancio ed al Piano esecutivo di gestione (PEG), sebbene si tratti di uno strumento obbligatorio solo per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti (art. 169 TUEL), ma da adottarsi auspicabilmente anche da parte degli enti di minori dimensioni, magari in forma semplificata e nel rispetto, comunque, dell'obbligo di rilevazione unitaria dei fatti gestionali.

6. L'adozione, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 118/2011, del piano dei conti integrato, di cui all'allegato 6, raccordato al piano dei conti di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, riveste specifico rilievo in vista del consolidamento e del monitoraggio


dei conti pubblici, nonché al fine di consentire un migliore raccordo dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali. Il nuovo piano dei conti, attraverso l'adeguamento del sistema informativo degli Enti, dovrà essere strutturato in modo tale da consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, correlando le voci del piano finanziario con quelle del piano economico-patrimoniale ed allo stesso tempo, l'elaborazione del conto economico e dello stato patrimoniale, attraverso l'aggregazione delle voci secondo i criteri riportati nel suddetto allegato n. 6.

Inoltre, in vista dell'adozione del piano dei conti integrato, gli enti dovranno provvedere, con le tempistiche legate alla scelta di rinvio di tali adempimenti, alla preventiva riclassificazione dell'inventario aggiornato, rappresentativo della reale situazione dei beni dell'ente, nonché alla riclassificazione delle voci dell'ultimo stato patrimoniale (chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/1996) ed all'applicazione dei criteri di valutazione dell'attivo e del passivo - previsti dal relativo principio applicato - all'inventario ed allo stato patrimoniale riclassificati. A tal fine, per ciascuna voce, deve essere compilata una tabella che affianchi agli importi di chiusura del precedente esercizio quelli attribuiti a seguito del processo di rivalutazione, con indicazione delle eventuali differenze. I prospetti aggiornati, unitamente a quelli di raccordo fra la vecchia e la nuova classificazione, dovranno essere sottoposti all'approvazione del Consiglio in sede di rendiconto dell'esercizio di avvio della contabilità economico-patrimoniale.

7. In vista dell'adozione del bilancio consolidato da parte degli enti che si sono avvalsi della facoltà di rinviare tale adempimento all'anno 2017 e dei comuni con popolazione fino ai 5.000 abitanti, che non si siano avvalsi della possibilità di ulteriore rinvio al 2018, va evidenziata la rilevanza delle attività preliminari individuate al punto 3 del principio contabile applicato (allegato 4/4). Fra i primi adempimenti, cui sono chiamati gli enti interessati, vi è l'approvazione, con specifica delibera di Giunta, dei due distinti elenchi, da aggiornare alla fine di ogni esercizio, costituiti: l'uno da tutti gli organismi facenti parte del Gruppo amministrazione pubblica e l'altro solo da quegli organismi i cui bilanci non siano irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione finanziaria e del risultato economico del Gruppo medesimo. A questi ultimi devono essere trasmesse le direttive riguardanti i tempi ed i modi di trasmissione dei bilanci d'esercizio e dei rendiconti nonché delle informazioni integrative.

8. Sulla scia della deliberazione n. 22/2016, con la quale sono state adottate le linee guida per le relazioni al rendiconto 2015, anche le presenti rispondono alla finalità di semplificazione, già avviata con la deliberazione n. 32/2015 in materia di bilanci di previsione 2015, e sono accompagnate da un unico questionario rivolto, come già detto, solo ai comuni. Il questionario è articolato in tre Sezioni precedute, come di consueto, da domande preliminari, tese ad evidenziare il livello di ottemperanza agli adempimenti richiesti, per l'attuazione, nel corso del 2016 dell'armonizzazione contabile ed è costituito, prevalentemente, da quesiti con talune richieste di precisazioni e di dati contabili di complemento.

Si rammenta, infine, che le Sezioni di controllo, aventi sede nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, ove ne ricorra l'esigenza, potranno apportare ai descritti questionari adattamenti o integrazioni, che tengano conto delle peculiarità della disciplina vigente in materia di ordinamento degli enti locali, nonché di finanza e tributi locali.



**QUESTIONARIO BILANCIO 2016-2018****Relazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (art. 1, commi 166 e ss. L. 266/2005) dell'organo di revisione contabile dei Comuni****Popolazione alla data del 01/01/2015: .....**

Dati del referente/responsabile per la compilazione della relazione (Presidente dell'organo collegiale o revisore unico):

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Recapiti:

Indirizzo \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

Indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_

Estremi della relazione sul bilancio 2016-2018 (da allegare):

verbale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Estremi della deliberazione di approvazione del bilancio 2016-2018:

deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_



**DOMANDE PRELIMINARI**

1. L'Ente ha gestito in esercizio provvisorio?

Sì  NO

1.1 In caso di risposta affermativa, è stato trasmesso al Tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato aggiornati con le variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicando gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato?

Sì  NO

2. L'Ente nell'ambito delle attività propedeutiche all'applicazione del principio della contabilità economico-patrimoniale, di cui all'allegato n. 4/3 del d.lgs. n. 118/2011, ha provveduto alla riclassificazione, secondo il piano dei conti, delle voci dell'inventario e dello stato patrimoniale, chiusi al 31 dicembre 2015 nel rispetto del D.P.R. n. 194/1996?

*(la domanda, nella sua articolazione complessiva, non è diretta agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione ai sensi dell'art. 78 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.)*

Sì  NO

2.1 In caso di risposta affermativa, l'Ente ha predisposto la tabella che consente il raffronto fra gli importi di chiusura del precedente esercizio e quelli attribuiti a seguito del processo di rivalutazione dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale e la conseguente evidenziazione delle differenze?

Sì  NO

2.2 In caso di risposta negativa, l'Ente ( $\leq 5000$  ab.) si è avvalso della facoltà di rinviare l'adozione della contabilità economico-patrimoniale?

Sì  NO

3. L'Ente si è avvalso della facoltà di rinviare (al 2017 se  $> 5000$  ab. al 2018 se  $\leq 5000$  ab.) la redazione del bilancio consolidato?

Sì  NO

4. L'Ente ha adottato, come disposto dall'art. 4 del d.lgs. n. 118/2011, ed in vista del consolidamento e del monitoraggio dei conti pubblici, il piano dei conti integrato, di cui all'allegato n. 6 dello stesso decreto, raccordato al piano dei conti di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 91/2011?

Sì  NO

5. L'Ente ha dato applicazione completa alla codifica elementare, come disciplinata dagli articoli 5 e 6 del d.lgs. n. 118/2011 e definita dall'allegato n. 7, che individua una struttura articolata in più codici (economico, Cofog, UE, SIOPE, funzionale, codice unico di progetto per gli investimenti, codice delle entrate e delle spese ricorrenti e codice delle entrate e delle spese non ricorrenti)?

Sì  NO

6. L'Ente ha allegato al bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 1, comma 712, della legge n. 208/2015, il prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti ai fini della verifica, in sede di rendiconto, del saldo fra entrate finali e spese finali? (cfr. circolare MEF n. 5/2016).

Sì  NO



7. L'Ente (>5000 ab.) ha adottato il documento unico di programmazione (DUP-ordinario) e la Nota di aggiornamento?

- a) DUP Sì  alla data del ...../...../..... NO   
 b) Nota di aggiornamento Sì  alla data del ...../...../..... NO

7.1 Gli indirizzi generali individuati nella Sezione strategica del DUP riguardano principalmente:

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici
2. investimenti e realizzazione delle opere pubbliche
3. programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione
4. tributi e tariffe dei servizi pubblici
5. spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali
6. gestione del patrimonio
7. indebitamento con analisi della relativa sostenibilità
8. equilibri di bilancio
9. reperimento e 'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale
10. disponibilità e gestione delle risorse umane in riferimento alla struttura organizzativa dell'ente
11. coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni in materia di saldi finanziari e di vincoli di finanza pubblica

8. Il DUP contiene:

8.1 il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale delle opere ad essi relativo?

Sì  NO

8.2 il programma triennale del fabbisogno di personale?

Sì  NO

8.3 il Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali?

Sì  NO

8.4 il Piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi 594 e 599 della Legge n. 244/2007?

Sì  NO

9. L'Ente (≤5000 ab.) ha adottato il DUP semplificato, (art. 170, comma 6, del TUEL), ai sensi del principio contabile 4/1 p.8.4?

Sì alla data del ...../...../.....  NO

10. L'Ente ha adottato il PEG nei termini di cui all'art.169, comma 1, del TUEL?

Sì alla data del ...../...../.....  NO

11. L'Ente ha allegato la nota integrativa concernente:

- a) criteri di valutazione utilizzati per le previsioni Sì  NO



- b) elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione Sì  NO
- c) elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate Sì  NO
- d) elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziate con ricorso al debito Sì  NO
- e) elenco delle garanzie prestate a favore di enti ed altri soggetti Sì  NO
- f) oneri stimati e finanziati in bilancio derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati Sì  NO
- g) elenco degli enti ed organismi strumentali Sì  NO
- h) elenco dei propri enti ed organismi strumentali, con precisazione che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lett. a) del Tuel; Sì  NO
- i) elenco delle partecipazioni possedute con indicazione della relativa quota percentuale Sì  NO

12. L'organo di revisione ha provveduto ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa?

Sì  NO

13. L'Ente ha già predisposto e approvato in Giunta i due distinti elenchi riguardanti:

a) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;

b) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (criterio irrilevanza e impossibilità)?

Sì  NO


13.1 In caso di risposta affermativa, è stata effettuata una valutazione della significatività delle partecipazioni con percentuali inferiori alla soglia di rilevanza, includendole nel perimetro di consolidamento?

Sì  NO

13.2 In caso di risposta negativa fornire chiarimenti: .....

14. L'ente ha trasmesso le direttive agli enti i cui bilanci sono destinati ad essere compresi nel bilancio consolidato, concernenti le modalità e le scadenze per l'invio della documentazione necessaria per l'elaborazione del consolidato?

Sì  NO



**SEZIONE PRIMA**  
**EQUILIBRI FINANZIARI E SALDO DI FINANZA PUBBLICA NEL**  
**BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018**

**ATTENZIONE**

Nella compilazione della seguente sezione, per esigenze di elaborazione connesse al raffronto con le risultanze della banca-dati dei rendiconti (SIRTEL), è necessario che tutti i dati siano esposti in euro, anche con l'indicazione dei centesimi.

1.1 L'impostazione del bilancio di previsione 2016- 2018 è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 del TUEL?

N.B.: allegare il prospetto dell'equilibrio finanziario del bilancio di previsione di cui all'allegato n. 9 del d.lgs. n. 118/2011.

Sì  NO

1.1.1 Nel caso di risposta negativa fornire chiarimenti:.....

1.2 L'impostazione del bilancio di previsione 2016-2018 è tale da garantire il rispetto del saldo di finanza pubblica di cui all'art. 1 comma 710 e segg. della legge n. 208/2015?

Sì  NO

N.B.: allegare prospetto

1.2.1 Nel caso di risposta negativa fornire chiarimenti: .....

1.3 È stata adeguatamente verificata l'evoluzione dei cronoprogrammi che hanno comportato la reimputazione dei residui passivi nel periodo 2016-2018, secondo il criterio dell'esigibilità, coperti dal FPV e valutata la coerenza dei cronoprogrammi relativi alla costituzione e formazione del nuovo FPV in competenza 2016-2018?

Sì  NO

1.3.1 In caso di risposta negativa indicare le ragioni:

a) vincoli informatici

b) mancanza di adeguati cronoprogrammi

c) altro (specificare:.....)

1.4 Il FPV inserito tra le entrate finali rilevanti per la determinazione del saldo di finanza pubblica 2016 è stato determinato osservando il principio applicato della contabilità finanziaria, (punto 5.4, allegato n. 4.2, del d.lgs. n. 118/2011) e l'art 183 del TUEL, avuto riferimento in particolare alla spesa di investimento per lavori pubblici finanziata da entrate diverse dall'indebitamento?

Sì  NO

1.4.1 Nel caso di risposta negativa fornire chiarimenti:.....

1.5 È stato applicato al bilancio di previsione 2016-2018 l'avanzo vincolato o accantonato risultante dall'ultimo esercizio chiuso, ai sensi dell'art. 187, comma 3, del TUEL?

Sì  NO

1.6 Nel caso di risposta affermativa alla domanda precedente è stata verificata l'applicazione delle modalità previste dall'art. 187, commi 3, 3-*quater*, 3-*quinqies* e 3-*sexies* e dal principio applicato della contabilità finanziaria (punto 9.2, allegato n. 4.2, del d.lgs. n. 118/2011)?

Sì  NO

1.6.1 Nel caso di risposta negativa fornire chiarimenti:.....



1.6.2 Nel caso di applicazione al bilancio di previsione 2016 – 2018 dell'avanzo vincolato o accantonato, ai sensi dell'art. 187 del TUEL, con quali modalità è stato conseguito il saldo di finanza pubblica non negativo di cui all'art. 1, comma 710 e ss. della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016)?

.....

1.7 È stata utilizzata la facoltà prevista dal principio applicato della contabilità finanziaria (punto 5.4 allegato n. 4.2, del d.lgs. n. 118/2011), costituendo nel primo esercizio in cui si prevede l'avvio dell'investimento, il fondo pluriennale vincolato, anche nel caso di investimenti per i quali non risulta motivatamente possibile individuare l'esigibilità della spesa?

Sì  NO

1.8 È stata prevista nel bilancio 2016-2018 la copertura finanziaria delle spese di investimento con il saldo positivo di parte corrente 2016 e/o, per gli esercizi successivi, con la quota consolidata del saldo positivo di parte corrente 2017-2018, ai sensi del principio contabile generale della contabilità finanziaria n. 16 e del relativo principio applicato punti 5.3.3 e 5.3.5, allegato n. 4.2, del d.lgs. n. 118/2011?

Sì  NO

1.9 Le eventuali quote di disavanzo applicate al bilancio di previsione 2016-2018 risultano articolate come di seguito (art. 4 DM 2 aprile 2015):

		Importi
1)	Quota del disavanzo di amministrazione al 1 gennaio 2015 applicata al bilancio di previsione 2015 e non recuperata	
2)	Eventuale quota del maggiore disavanzo 2015 registrato rispetto alla situazione al 1 gennaio 2015	
3)	Quota del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui prevista per l'esercizio 2016 in attuazione dell'art. 3, comma 16, D.Lgs. 118/2011 e smi	
4)	Eventuali quote di recupero di disavanzo previste da piani di rientro in corso di attuazione	

1.10 L'eventuale quota del disavanzo tecnico di cui all'art. 3, comma 13, D.lgs. 118/2011 e smi ammonta ad euro: .....

1.10.1 La nota integrativa indica le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico (art.4, comma 6 DM 2 aprile 2015)?

Sì  NO

1.11 Si è verificata la condizione di cui all'art. 3, comma 13, del d.lgs. n.118/2011, secondo cui gli impegni reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e degli accertamenti reimputati al medesimo esercizio?

Sì  NO

1.11.1 Il disavanzo di competenza eventualmente verificatosi è effettivamente di importo non superiore al disavanzo tecnico?

Sì  NO

1.11.2 L'eventuale disavanzo tecnico sarà coperto, nei bilanci degli esercizi successivi, con gli accertamenti reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma degli impegni reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata?

Sì  NO



1.12 Si è verificata la condizione di cui all'art. 3, comma 14, del d.lgs. n.118/2011 secondo cui gli accertamenti reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e degli impegni reimputati nel medesimo esercizio?

Sì  NO

1.13 L'Organo di revisione ha verificato la correttezza del prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione?

Sì  NO

1.14 L'ente ha provveduto a stanziare accantonamenti per le spese potenziali?

Sì  NO

1.14.1 In caso di risposta affermativa indicare l'importo per ogni distinta tipologia:

		Importi
1)	Fondo rischi contenzioso	
2)	Fondo oneri futuri	
3)	Fondo perdite reiterate organismi partecipati	
4)	Altri fondi (specificare: .....)	

1.15 Indicare l'importo dello stanziamento per l'accantonamento in competenza al fondo crediti di dubbia esigibilità: Euro.....

1.15.1 Indicare per quali crediti è previsto l'accantonamento in competenza al fondo crediti di dubbia esigibilità, specificando il relativo importo:

Previsioni per tipologie	Importo accantonamento

1.16 L'Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento?

Sì  NO



**SEZIONE SECONDA**  
**INDEBITAMENTO E STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA**

2.1 L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2016, 2017 e 2018 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL?

Sì  NO

2.2 L'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento, rispetta le condizioni poste dall'art. 203 TUEL come modificato dal d.lgs. n. 118/2011?

Sì  NO

2.3 L'Ente prevede di rinegoziare mutui o prestiti o, comunque, di effettuare operazioni di ristrutturazione del debito preesistente?

Sì  NO

2.3.1 In caso di risposta affermativa, fornire adeguati elementi informativi sulle operazioni da effettuare:.....

2.4 Al fine di verificare l'impatto dell'investimento programmato nel triennio 2016-2018 con ricorso all'indebitamento, nei limiti previsti dall'art. 204 del TUEL, come modificato dall'art. 1, comma 735 della legge n. 147/2013 e dall'art. 1, comma 539, della legge n. 190/2014 esporre la percentuale di interessi passivi al 31.12 di ciascun anno, compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate\*\*

2014	2015	2016	2017	2018
%	%	%	%	%

\*\*Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLA VERIFICA DELLA CAPACITÀ' DI INDEBITAMENTO ESERCIZIO 2016	
ENTRATE RENDICONTO 2014	Euro
Titolo I	
Titolo II	
Titolo III	
TOTALE (A)	
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (10%)	
<b>STANZIAMENTI BILANCIO PREVISIONE 2016</b>	
Interessi passivi su	
- mutui	
- prestiti obbligazionari	
- aperture di credito	
- garanzie prestate ex art. 207 TUEL	
TOTALE (B)	
A detrarre	
Contributi statali in conto interessi	
Contributi regionali in conto interessi	
TOTALE (C)	
Oneri finanziari al netto dei contributi statali e regionali D= (B-C)	
RAPPORTO INTERESSI/ENTRATE CORRENTI (art. 204 TUEL) <sup>(1)</sup> (D/A) *100	

<sup>(1)</sup> L'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti viene calcolata come segue:

- per il 2016 sulla base del rendiconto 2014;
- per il 2017 sulla base delle previsioni definitive 2015;
- per il 2018 sulla base delle previsioni del bilancio 2016



## 2.4.1 Rispetto dei limiti di cui all'art. 204 del TUEL per il 2017 e 2018

	2017	2018
Oneri finanziari al netto dei contributi statali e regionali		
Entrate correnti		
% su entrate correnti		
Limite art. 204 Tuel	10%	10%

## 2.5 L'Ente rispetta il limite per il rilascio di garanzie a terzi ex art. 207 TUEL?

Sì  NO 

## 2.5.1 In caso di risposta negativa, indicare i motivi:.....

## 2.5.2 Indicare l'ammontare complessivo delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti: Euro.....

di cui:

- ammontare complessivo delle garanzie per le quali è stato costituito l'accantonamento: Euro .....
- ammontare complessivo delle garanzie che concorrono al limite di indebitamento: Euro.....

## 2.6 L'indebitamento dell'Ente ha avuto la seguente evoluzione:

		2014	2015	2016	2017	2018
Residuo debito	(+)					
Nuovi prestiti	(+)					
Prestiti rimborsati	(-)					
Estinzioni anticipate <sup>(1)</sup>	(-)					
Altre variazioni (2)	(+/-)					
Totale fine anno						

(1) Quota capitale dei mutui

(2) da specificare .....

## 2.7 Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti (esclusa ogni altra operazione finanziaria derivata) ed il rimborso degli stessi in conto capitale registrano la seguente evoluzione:

	2014	2015	2016	2017	2018
Oneri finanziari (A)					
Quota capitale (B)					
Totale (C)					

2.8 L'Ente ha posto in essere dal 1° gennaio 2015 contratti di *leasing* finanziario e/o contratti assimilati?Sì  NO 

In caso di risposta affermativa, indicarne la qualificazione

*Leasing* finanziario *Leasing* immobiliare *Leasing* in costruendo *Sale and lease-back* 

Altro .....

## 2.8.1 L'operazione è stata considerata ai fini del calcolo dell'indebitamento dell'Ente?

Sì  NO 

**SEZIONE TERZA  
PREVISIONI DI CASSA**

3.1 Sulla base del nuovo principio dell'imputazione di entrate e spese secondo esigibilità, è stato garantito un fondo di cassa non negativo?

Sì  NO

3.2 La previsione di cassa per ciascun'entrata è stata calcolata tenendo conto di quanto mediamente è stato riscosso negli ultimi esercizi?

Sì  NO

3.3 Le previsioni di cassa per la spesa, cioè le autorizzazioni al materiale pagamento per singola unità elementare del PEG, sono state determinate sulla base della sommatoria delle entrate che si presume di riscuotere e della giacenza iniziale di cassa?

Sì  NO

3.4 I singoli dirigenti o responsabili dei servizi hanno partecipato all'elaborazione delle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma otto, del TUEL?

Sì  NO

3.4.1 Nel caso di risposta negativa fornire chiarimenti:.....

3.5 È stata correttamente determinata dal responsabile finanziario la giacenza vincolata al 1° gennaio 2016, sulla base del principio applicato della contabilità finanziaria (punto 10.6) approvato con d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.?

Sì  NO

L'Organo di revisione certifica che i dati inseriti nel presente documento corrispondono a quelli indicati nel bilancio di previsione 2016-2018 del Comune di ..... , approvato con la delibera indicata sopra, e attesta di aver verificato l'attendibilità delle informazioni non desumibili dai documenti contabili

Luogo e data di compilazione:

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

**L'Organo di revisione**

\_\_\_\_\_

16A04962

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

